



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2936/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

07/02/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

329/02/13

FIORELLA

MARIO

Presidente

QUARTA

ANTONIO

Relatore

D'ANTONIO

PIER LUIGI

Giudice

PRONUNCIATA IL:

08.10.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08.10.2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2936/10
depositato il 14/12/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920100044086960 TARSU/TIA 2009
contro COMUNE DI GALLIPOLI

difeso da:

DR. CARLO SCARPELLO
VIA G. MURAT 5 73024 MAGLIE

proposto dal ricorrente:

NICCOLO' COPPOLA SRL
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE


difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MORRA
Collaboratore Tributario



IN FATTO


Con ricorso depositato in data 14/12/2010, la società **Niccolò Coppola Srl**, in persona del legale rappresentante Lucio Coppola, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Villani, impugnava la cartella di pagamento **059 2010 00440869 60** limitatamente all'importo di euro 39.035,00 richiesta a titolo di TARSU per l'anno **2009**, in relazione al "Campeggio La Masseria" sito in Gallipoli, ed emessa da Equitalia Lecce Spa per conto del Comune di Gallipoli - Ufficio Tributi.

Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per vizi formali in relazione alla inesistenza della notifica perché effettuata per posta da soggetto non legittimato, per difetto di motivazione e di sottoscrizione della cartella di pagamento. Nel merito eccepiva l'illegittimità della cartella per evidente contrasto con l'art. 68 D.Lgs. 507/93 atteso che anche per i campeggi il comune di Gallipoli avrebbe dovuto applicare la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni, con conseguente illegittimità del regolamento comunale e della relativa delibera comunale delle quali ne chiedeva la disapplicazione. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento ed in subordine la riliquidazione della tassa dovuta in applicazione della tariffa prevista per le abitazioni private ed in ulteriore subordine la riduzione dell'imposta dovuta a fronte dello smaltimento in proprio della stessa.

In data 28/04/2011 si costituiva in giudizio il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dal Dott. Carlo Scarpello il quale, sosteneva la legittimità della notifica, della motivazione e della sottoscrizione della cartella di pagamento, mentre nel merito riteneva corretto l'operato del Comune di Gallipoli il quale ben poteva applicare tariffe differenziate per private abitazioni e per esercizi alberghieri, chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 19/01/2011 si costituiva Equitalia Etr S.p.A. di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato circa la notifica della cartella di pagamento, nel merito eccepiva l'assoluto difetto di legittimazione passiva.


La Commissione all'udienza del 12/07/2011 con ordinanza n. 327/11 accoglieva la istanza di sospensione prodotta dalla ricorrente; alla pubblica udienza del 07/02/2012, entrambe le parti presenti precisavano le proprie conclusioni ed il Collegio riservava la decisione.



MOTIVAZIONE

Ritiene questa Commissione che il ricorso, nel merito, sia meritevole di accoglimento. Per quanto concerne l'eccezione inesistenza della notifica osserva questa Commissione che, l'art. 26 del DPR 602/73 nel disciplinare la "notificazione della cartella di pagamento" stabilisce che *"la cartella di pagamento è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, da messi comunali o dagli agenti della polizia municipale"*, è altrettanto vero che *"la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione o l'azienda"*. In buona sostanza il legislatore, con la norma in esame ha concesso al concessionario la facoltà di scegliere la modalità da eseguire per la notifica della cartelle di pagamento o degli atti ad esse assimilabili, ritenendo tutte le modalità previste dalla norma assolutamente equivalenti. È, pertanto, priva di fondamento giuridico l'eccezione mossa dal ricorrente.

Risultano infondate, poi, anche le eccezioni afferenti il difetto di motivazione della cartella di pagamento ed il difetto di sottoscrizione, poiché trattandosi di riscossione TARSU, liquidata sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate dalla ricorrente, non era necessaria una particolare motivazione, essendo sufficiente quella indicata dal concessionario ed inoltre la cartella di pagamento in esame contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 25 del DPR 602/73 e risulta essere conforme al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze. Sul punto si è già pronunciata la Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 117 del 13-21 aprile 2000, rilevando che la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui è espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti dal documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto stesso proviene.



Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto per ciò che concerne illegittimità della tariffa per contrasto con l'art. 68 del D.Lgs. 507/93.


L'art. 68 del D.Lgs. 507/93 stabilisce, infatti, che i Comuni, per l'applicazione della tassa, devono adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti tassabili con la stessa misura tariffaria. Con il comma 2 del suddetto articolo il legislatore ha voluto intendere che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto di alcuni gruppi di attività o di utilizzazione, specificando alla lettera c, che sono compresi in una unica categoria i locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.

L'art. 69 del citato D.Lgs. dispone, inoltre, che i Comuni devono deliberare in base alla classificazione e ai criteri di graduatorie contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie da applicarsi nell'anno successivo. La deliberazione, deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che ne hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo. In mancanza di una adeguata motivazione la tariffa dell'albergo deve essere ridotta ad equiparata a quella della civile abitazione.

La stessa risoluzione Ministeriale n. 55/E del 04/04/97 con riferimento alla determinazione delle categorie ai fini dell'applicazione della Tarsu precisava che nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni dovevano tener conto in ossequio all'art. 68 D.Lgs. 507/93 del criterio di omogeneità e quindi comprendere in ciascuna di esse i locali e le aree che presentino analoga attitudine a produrre rifiuti con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività.

Nel caso di specie il Comune di Gallipoli ha violato le disposizioni di cui all'art. 68 in commento poiché ha assoggettato locali con omogenea potenzialità di rifiuti a diverse tariffe.

Non vi sono dubbi, infatti, che la capacità produttiva di un esercizio alberghiero sia la medesima di quella di una civile abitazione. Appare irragionevole, infatti, che un nucleo familiare in vacanza produca maggiori rifiuti di quelli prodotti ordinariamente nella propria abitazione, a differenza delle altre superfici aperte al pubblico alle quali



Ant

hanno libero accesso numerose persone e quindi hanno una potenzialità di creare maggiori rifiuti.

Tale principio trova conferma sia nel regolamento approvato dal Comune di Milano sin dal 2003, in cui il punto 23 “determinazione delle categorie”, che prevede l’assimilazione degli alberghi alle civili abitazioni, sia nell’emendamento n. 56 del 20/06/2011 alla delibera sul regolamento per l’applicazione della TARSU del Comune di Lecce, che ha inquadrato gli alberghi e le strutture ricettive quali le pensioni, affittacamere e B&B, etc., nella categoria delle civili abitazioni.

Tale omogeneità, pertanto, la si riscontra senza dubbio alcuno nelle aree destinate a campeggio di proprietà della società ricorrente le quali per la loro natura e finalità devono essere anch’esse assimilate alle civili abitazioni. Non si può negare, infatti, che il campeggio sia costituito da un’area ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze e perciò, in quanto tale, deve essere compreso nella stessa categoria delle civili abitazioni, con conseguente applicazione della medesima tariffa.

Nell’ambito di una struttura ricettiva e, soprattutto, in un area destinata a campeggio, è illogico pensare che vi possa essere produzione di rifiuti solidi urbani maggiore rispetto a quella di un esercizio alberghiero o di una civile abitazione.

Si può aggiungere che in un campeggio, il luogo di produzione di rifiuti non è la piazzola in se considerata bensì il mezzo mobile di soggiorno che ogni ospite porta con sé assimilabile in tutto e per tutto ad una stanza di albergo.

A tal proposito, numerose sono le pronunce della giurisprudenza di merito, in particolare si fa riferimento alle sentenze nn. 612 – 614/09/08 del 18.11.2008, 629/02/10 del 03.11.2010, 294 – 295 /02/11 del 10.5.2011; 536/02/11 del 12.07.2011, nelle quali questa Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto nel caso di attività alberghiere e/o altre strutture ricettive, sussistere nel loro interno aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, sale da ballo e superfici comuni aperte al pubblico, minore per le aree destinate alle unità abitative.

Tale orientamento è stato di recente confermato anche dalla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia – sez. Staccata di Lecce – con le sentenze nn.71, 72 e 73 del 04.06.2012.

Premesso quanto sopra, questo Collegio ritiene legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo, disponendo invece, la riliquidazione della TARSU per tutte quelle superfici del campeggio destinate all’effettiva occupazione di strutture abitative,



assimilandole a quelle delle civili abitazioni

Per quanto riguarda la richiesta di riduzione dell'imposta eventualmente dovuta a fronte dello smaltimento in proprio tale doglianza non può trovare accoglimento, in quanto, se è pur vero che la società ricorrente è stata autorizzata, con determina n. 773 del 04/07/2007, a smaltire in proprio ed a proprie spese i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, è anche vero che il Comune di Gallipoli, con la medesima determina, ha fatto salvi i propri diritti in merito alla riscossione della TARSU, con la precisazione che il nulla-osta concesso non costituiva titolo per avviare azione di rivalsa verso l'amministrazione comunale per richiedere il rimborso delle spese di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Infondata, infine, è la doglianza in merito alla omessa indicazione dell'addizionale ex ECA in quanto l'ex ECA, l'ex MECA, il tributo igiene ambientale ed anche l'eventuale arrotondamento sono chiaramente indicati in cartella.

La particolarità della questione porta a dichiarare compensate le spese del presente giudizio.


P.Q.M.

la Commissione, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 07/02/2012, così provvede: accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dispone la riliquidazione della tassa assimilando le superfici destinate alle unità abitative del campeggio a quelle delle civili abitazioni. Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2012.

Il Giudice Estensore

Antonio Quarta



Il Presidente

Dott. Mario Fiorella

